



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giuseppe  
Fabio  
~~Renato~~  
Giuseppe  
Marieluisa  
Antonio  
Mirno  
~~Massimo~~  
Raffaello  
Antonio  
Floriano  
~~Emiliano~~  
Raffaello

Gian  
Gava  
~~Chiesari~~  
Conte  
Coppola  
De Poli  
Finocci  
~~Giorgetti~~  
Grazia  
Padoin  
Fra  
~~Correale~~  
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

1172

18 APR. 2003

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei.

Il Vice Presidente - Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie - avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

Premesso che la tematica della tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni naturali ha trovato particolare attenzione da parte del legislatore nazionale che ha previsto specifiche disposizioni al riguardo mediante l'approvazione del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 che ha in buona parte modificato e integrato il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230.

In particolare il legislatore nazionale, col Decreto Legislativo n. 241/00, ha previsto le attività lavorative meritevoli di particolare attenzione in considerazione della potenziale esposizione a sorgenti di radiazioni naturali. Tra le attività lavorative vi sono quelle durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toron, o radiazioni gamma o ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in superficie in zone ben individuate o in luoghi di lavoro con caratteristiche determinate. Vi sono poi quelle che implicano l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, o che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, e che provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e/o persone del pubblico. Vi sono infine quelle in stabilimenti termali o connesse ad attività estrattive non disciplinate dal Capo IV del Decreto Legislativo in parola e quelle su aerei, per ciò che concerne il personale navigante.

Rilevato che il Decreto Legislativo n. 241/00 ha previsto una serie di adempimenti per gli esercenti le attività sovraricordate, i quali, a seconda delle ipotesi, devono provvedere a misurazioni di radon e/o a valutazioni di esposizione nei luoghi di lavoro e, nel caso di superamento dei livelli di azione fissati nell'Allegato 1 bis, saranno tenuti a darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale e all'A.R.P.A.V. territorialmente competenti, adottando azioni di rimedio entro tempi definiti.

Ricordato che il Decreto Legislativo n. 241/00 ha previsto l'attivazione, nell'ambito della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, già istituita presso l'A.N.P.A., (ora A.P.A.T.), di una apposita Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni alla quale è stato assegnato il compito di elaborare linee guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni.

Rilevato che allo stato attuale l'insediamento della suddetta Sezione speciale non ha ancora avuto luogo con la conseguenza che le linee guida in parola non sono state elaborate nonostante lo stesso Decreto Legislativo n. 241/00 ne prevedesse il perfezionamento entro il 28 febbraio 2002.

Ricordato inoltre che i surrichiamati obblighi per i datori di lavoro hanno una decorrenza graduata nel tempo. I primi adempimenti, scattati dal 01 marzo 2002, riguardano gli esercenti attività che si svolgono in luoghi di lavoro particolari quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e luoghi di lavoro sotterranei e consistono nel procedere, entro ventiquattro mesi e secondo le linee guida di cui sopra, alla misura delle concentrazioni di attività di radon medie in un anno, avvalendosi di organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo in argomento o, nella more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati.

Atteso che il mancato insediamento della Commissione tecnica di cui sopra, e pertanto l'assenza di linee guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria, lascia nell'incertezza gli esercenti le attività interessate nonché gli stessi organismi in grado di effettuare misure di radon.

Preso atto che, al fine di sopperire alla carenza delle linee guida suindicate nonché per assicurare agli esercenti le attività in questione la possibilità, in concreto, di poter adempiere agli obblighi loro imposti dalla normativa in questione il Coordinamento Interregionale per la Prevenzione ha promosso la costituzione di uno specifico gruppo tecnico di lavoro con il compito di elaborare linee guida per le misure nei luoghi di lavoro sotterranei che possano costituire un efficace riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza.

Preso atto altresì che il suddetto gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, ha predisposto uno specifico documento contenente la definizione di luogo di lavoro sotterraneo ed i criteri generali per l'impostazione delle misure di radon, i metodi di misura delle concentrazioni di radon nonché i requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure.

Rilevato infine che il documento elaborato dal gruppo tecnico suddetto ha formato oggetto di approvazione in data 11 dicembre 2002 da parte della Conferenza degli Assessori Regionali alla Sanità e in data 06 febbraio 2003 da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Richiamate le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom e 98/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Visto il Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 così come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 241 del 26 maggio 2000 e n. 257 del 09 maggio 2001.

## DELIBERA

1. Di recepire il documento elaborato dal gruppo tecnico interregionale di cui in premessa, contenente "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 06 febbraio 2003.
2. Di disporre la più ampia diffusione possibile al suddetto documento tecnico che viene allegato al presente provvedimento, disponendone, tra l'altro, la pubblicazione per esteso ed in via di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
dr. Antonio Menetto

Il Presidente  
on. dr. Giancarlo Galan



---

**DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI**

---

Visto e assunto l'impegno di € \_\_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_\_

del bilancio di previsione per l'esercizio \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 43 della Lr. 29 novembre 2001, n. 39)

Venezia, \_\_\_\_\_

---